

N. 113 DEL 20.06.2005

RAG. - RINEGOZIAZIONE MUTUI CASSA DEPOSITI E PRESTITI

**IL CONSIGLIO COMUNALE
(in seduta pubblica)**

Premesso che:

- con proprio atto n. 177 del 20.12.2004 si era deliberato di procedere alla estinzione anticipata di una serie di mutui contratti con Cassa Depositi e Prestiti e con Biverbanca S. p. A., mediante collocamento di titoli obbligazionari di nuova emissione;
- da tale operazione erano rimasti esclusi, in adempimento a quanto disposto dall'art. 41 della Legge 28 dicembre 2001 n. 448, i mutui stipulati anteriormente al 01.01.1997;
- con propria deliberazione n.41 del 9.2.1996 si era proceduto a rinegoziare alcuni mutui fino ad allora contratti con la Cassa DD. PP., portandone la scadenza al 31.12.2015;
- la Cassa DD. PP., vista la situazione economica attuale ha proposto agli enti contraenti, superando il divieto di ulteriore rinegoziazione a suo tempo caratterizzante l'operazione di cui sopra, una nuova rinegoziazione/conversione (a seconda che si tratti di prestiti con la Cassa stessa o di finanziamenti trasferiti al Ministero dell'economia e delle finanze) di tutti i mutui in essere, con i limiti di cui oltre si dirà;

Vista la Circolare n. 1257 del 29.04.2005, con la quale la Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. ha proposto agli enti che ne facciano richiesta, di rinegoziare i mutui aventi le caratteristiche di seguito riportate:

- . tasso fisso di interesse nominale annuo pari o superiore al 4,75 per cento;
- . scadenza compresa tra il 31 dicembre 2014 ed il 31 dicembre 2034;
- . residuo debito da ammortizzare pari o superiore a 25.000 euro;
- . mutui non concessi in base a leggi speciali;
- . mutui non rinegoziati nel corso del 2003 ai sensi del decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 20 giugno 2003.

Dato atto che la rinegoziazione/conversione prevista dalla circolare suindicata ha effetto dal 1° luglio 2005 ed ha per conseguenza la rideterminazione del piano di ammortamento di ciascun prestito in essa incluso con pari decorrenza, con scadenza dell'ammortamento di tutti i prestiti rinegoziati al 31 dicembre 2034 e con possibilità di procedere al rimborso anticipato dei prestiti stessi;

Considerato che viene consentita la possibilità di optare tra due distinte strutture di rinegoziazione/conversione, una a tasso fisso ed una a tasso indicizzato all'inflazione aventi le seguenti caratteristiche:

a) struttura a tasso fisso:

- il tasso fisso di interesse- nominale, annuo, è stabilito dalla CDP sulla base delle caratteristiche di ciascun prestito (con riferimento a capitale concesso, capitale ammortizzato, capitale erogato, tasso di interesse, durata residua) e delle condizioni di mercato;

- la prima rata semestrale, posticipata, in scadenza il 31 dicembre 2005, è composta della sola quota di interessi, calcolata sulla base del debito residuo e del tasso fisso di interesse applicato al finanziamento;
 - le rate successive alla prima sono semestrali, costanti, posticipate, comprensive di quota capitale e quota interessi, da pagarsi il 30 giugno ed il 31 dicembre di ciascun anno di ammortamento, a partire dalla rata in scadenza il 30 giugno 2006;
 - l'ammortamento, a partire dalla rata in scadenza al 30 giugno 2006, è a quote capitali crescenti e quote interessi decrescenti (piano di ammortamento francese);
 - l'ammortamento ha durata di 29 anni e sei mesi (dal 1° luglio 2005 al 31 dicembre 2034)
- b) struttura a tasso indicizzato all'inflazione italiana:
- la prima rata semestrale, posticipata, in scadenza il 31 dicembre 2005, è composta della sola quota interessi, calcolata sulla base del debito residuo e del parametro fisso annuo per il calcolo degli interessi applicato al finanziamento;
 - il parametro fisso è stabilito dalla CDP sulla base delle caratteristiche del prestito (con riferimento a capitale concesso, capitale ammortizzato, capitale erogato, tasso di interesse, durata residua) e delle condizioni di mercato;
 - le rate successive alla prima sono semestrali, posticipate, comprensive di quota capitale e quota interessi, da pagarsi il 30 giugno ed il 31 dicembre di ciascun anno di ammortamento, a partire dalla rata in scadenza il 30 giugno 2006;
 - l'ammortamento ha durata di 29 anni e sei mesi (dal 1° luglio 2005 al 31 dicembre 2034)
 - ciascuna rata successiva alla prima comprende una quota capitale e una quota interessi; con l'eventuale eccezione dell'ultima, la quota capitale relativa a ciascuna rata corrisponde alla cinquantottesima parte del debito residuo, rivalutata in base al relativo coefficiente di indicizzazione; la quota interessi di ciascuna rata è calcolata sulla base del debito residuo successivo al pagamento della rata precedente e del Parametro fisso applicato al finanziamento, ed è rivalutata in base al medesimo coefficiente di indicizzazione utilizzato per la rivalutazione della corrispondente quota capitale. Il coefficiente di indicizzazione è calcolato in base all'indice dei prezzi al consumo "NIC", al netto dei consumi dei tabacchi, elaborato e pubblicato mensilmente dall'ISTAT (IPC). Il coefficiente di indicizzazione utilizzato per la rivalutazione della quota interessi e della quota capitale di ciascuna rata è dato dal rapporto tra l'IPC relativo al terzo mese precedente la scadenza della rata medesima (marzo e settembre) e l'IPC relativo al mese di settembre 2005 ("indice base"). In ogni caso, il totale delle quote capitale rivalutate rimborsate non può essere inferiore al debito residuo alla data del 01.07.2005;

Dato atto che i mutui in ammortamento contratti dal Comune di Biella che hanno le caratteristiche richieste dalla Circolare sono diversi e che il debito residuo ad essi corrispondente (con esclusione di quelli individuati nella deliberazione di estinzione anticipata di cui sopra si è detto) è pari complessivamente ad euro 9.098.866,81 e che in base alla suddetta circolare l'importo complessivo dei prestiti rinegoziati mediante la struttura indicizzata all'inflazione non può essere superiore al 50% dell'importo globalmente rinegoziato/convertito;

Ritenuto di voler aderire alla proposta offerta da Cassa Depositi e Prestiti articolando la rinegoziazione come di seguito indicato e come meglio specificato nei prospetti b) e c) allegati alla presente delibera e facenti parte integrante della stessa:

- mutui con debito residuo complessivo pari ad euro 4.551.234,95 rinegoziazione con struttura a tasso fisso;
- mutui con debito residuo complessivo pari ad euro 4.547.631,86 rinegoziazione con struttura indicizzata all'inflazione;

Precisato che il parziale ricorso alla rinegoziazione con struttura indicizzata è giustificata dal fatto che la convenienza economica attuale derivante da questa operazione è maggiore rispetto a quella che si avrebbe facendo ricorso al tasso fisso e, per contro, la dinamica dei tassi attesi dell'indice NIC è tale da non portare la previsione di incrementi dei tassi nel periodo di ammortamento del debito, oltre il limite del tasso fisso proposto.

Dato atto che il fine che si intende perseguire con l'operazione di rinegoziazione è quello di generare un beneficio economico per l'Ente e che, contrariamente alla precedente rinegoziazione, quella attuale prevede la possibilità del rimborso anticipato;

Dato atto che la presente proposta è stata esaminata dalla I^a Commissione Consiliare Permanente;

Viste le dichiarazioni di voto riportate nel verbale n. 112 in data odierna;

Visto il D. Lgs 267/2000;

Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000

Con voti favorevoli n. 23, contrari n. / , astenuti n. 10 (Popolari Europei, A.N., F.I.) risultato accertato dagli scrutatori sigg.ri Gaggino, Ramella Pralungo e Rizzo;

DELIBERA

- 1) di accettare le condizioni di rinegoziazione dei mutui contenute nella circolare n. 1257 del 29.04.2005 della Cassa Depositi e Prestiti, con particolare riguardo al meccanismo della struttura di rinegoziazione indicizzata all'inflazione italiana ed indicati nel documento termini e condizioni della rinegoziazione allegato al presente atto con la lettera a) per formarne parte integrante e sostanziale;
- 2) di dare atto che l'operazione di rinegoziazione riguarderà mutui contratti con Cassa Depositi e Prestiti anteriormente al 01.01.1997 aventi un debito residuo complessivo di euro 9.098.866,81 e sarà articolata come di seguito indicato e come risulta altresì dagli allegati b) e c) alla presente delibera e facenti parte integrante della stessa :
 - mutui con debito residuo complessivo pari ad euro 4.551.234,95 rinegoziazione con struttura a tasso fisso;
 - mutui con debito residuo complessivo pari ad euro 4.547.631,86 rinegoziazione con struttura indicizzata all'inflazione;
- 3) di dare atto che le distinte strutture di rinegoziazione, a tasso fisso ed a tasso indicizzato all'inflazione avranno le seguenti caratteristiche:
 - struttura a tasso fisso:
 - il tasso fisso di interesse- nominale, annuo, è stabilito dalla CDP sulla base delle caratteristiche di ciascun prestito (con riferimento a capitale concesso, capitale ammortizzato, capitale erogato, tasso di interesse, durata residua) e delle condizioni di mercato;
 - la prima rata semestrale, posticipata, in scadenza il 31 dicembre 2005, è composta della sola quota di interessi, calcolata sulla base del debito residuo e del tasso fisso di interesse applicato al finanziamento;

- le rate successive alla prima sono semestrali, costanti, posticipate, comprensive di quota capitale e quota interessi, da pagarsi il 30 giugno ed il 31 dicembre di ciascun anno di ammortamento, a partire dalla rata in scadenza il 30 giugno 2006;
 - l'ammortamento, a partire dalla rata in scadenza al 30 giugno 2006, è a quote capitali crescenti e quote interessi decrescenti (piano di ammortamento francese);
 - l'ammortamento ha durata di 29 anni e sei mesi (dal 1° luglio 2005 al 31 dicembre 2034) struttura a tasso indicizzato all'inflazione italiana:
 - la prima rata semestrale, posticipata, in scadenza il 31 dicembre 2005, è composta della sola quota interessi, calcolata sulla base del debito residuo e del parametro fisso annuo per il calcolo degli interessi applicato al finanziamento;
 - il parametro fisso è stabilito dalla CDP sulla base delle caratteristiche del prestito (con riferimento a capitale concesso, capitale ammortizzato, capitale erogato, tasso di interesse, durata residua) e delle condizioni di mercato;
 - le rate successive alla prima sono semestrali, posticipate, comprensive di quota capitale e quota interessi, da pagarsi il 30 giugno ed il 31 dicembre di ciascun anno di ammortamento, a partire dalla rata in scadenza il 30 giugno 2006;
 - l'ammortamento ha durata di 29 anni e sei mesi (dal 1° luglio 2005 al 31 dicembre 2034)
 - ciascuna rata successiva alla prima comprende una quota capitale e una quota interessi; con l'eventuale eccezione dell'ultima, la quota capitale relativa a ciascuna rata corrisponde alla cinquantottesima parte del debito residuo, rivalutata in base al relativo coefficiente di indicizzazione; la quota interessi di ciascuna rata è calcolata sulla base del debito residuo successivo al pagamento della rata precedente e del Parametro fisso applicato al finanziamento, ed è rivalutata in base al medesimo coefficiente di indicizzazione utilizzato per la rivalutazione della corrispondente quota capitale. Il coefficiente di indicizzazione è calcolato in base all'indice dei prezzi al consumo "NIC", al netto dei consumi dei tabacchi, elaborato e pubblicato mensilmente dall'ISTAT (IPC). Il coefficiente di indicizzazione utilizzato per la rivalutazione della quota interessi e della quota capitale di ciascuna rata è dato dal rapporto tra l'IPC relativo al terzo mese precedente la scadenza della rata medesima (marzo e settembre) e l'IPC relativo al mese di settembre 2005 ("indice base");
- 4) di dare atto che la rinegoziazione avrà effetto dal 1° luglio 2005 ed avrà per conseguenza la rideterminazione del piano di ammortamento di ciascun prestito con pari decorrenza, con scadenza dell'ammortamento di tutti i prestiti rinegoziati al 31 dicembre 2034 e con possibilità di procedere al rimborso anticipato dei prestiti stessi;
- 5) di nominare responsabile del procedimento, con capacità contrattuale di impegnare l'Ente, il dirigente del Settore Economico Finanziario dott. Meluzzi od in sua assenza od impedimento altro dirigente delegato dal Segretario Comunale;
- 6) di dichiarare, con separata votazione favorevole, unanime, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, stante l'urgenza di provvedere in merito a quanto in essa contenuto.

=====